



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo
"PAOLO ROSETI"



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N.74 DELL'11.01.2022
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA N. 20 DEL 12.01.2022
PROT.N.167 DEL 13.01.2022

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SCUOLA SECONDARIA**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 *“Statuto degli alunni e delle studentesse”* e successive modifiche e integrazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- PREMESSO** che lo *“Statuto degli alunni e delle studentesse”*, accoglie e sviluppa le indicazioni della *“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo”* (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione *“che costruisce con gli alunni, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali”*;
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini inviolazione del *“Codice in materia di protezione di dati personali”*;
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni;
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. ___ del__

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - Principi e finalità

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR 8 marzo 1999, n.275, e con riferimento ai diritti e ai doveri degli alunni di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, ispirandosi ai seguenti principi:

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
7. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.

Art. 2- I diritti degli alunni

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 3- I doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi e con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamenti di istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- rispettare e avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola, condividere la responsabilità di renderlo accogliente.

Art. 4- Infrazioni disciplinari e sanzioni

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica.

Si distinguono mancanze disciplinari, mancanze gravi, mancanze gravissime (vedi tabella allegata).

La **volontarietà** nella violazione disciplinare e il **grado di colpa** nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art. 5- Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dell'alunno;
- devono essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. rimprovero verbale privato o in classe;
2. comunicazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale;
3. ammonizione scritta sul registro di classe e sul R.E.;
4. convocazione dei genitori a un colloquio con il Dirigente Scolastico;
5. sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola.

È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica quali:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati),
- aiuto ai compagni,
- pulizia e ripristino di quanto sporcato o danneggiato.

Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'istituto.

Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori avverso le mancanze lievi e gravi (vedi tabella) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno o tramite il Dirigente scolastico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione anticipata dell'avvio del procedimento all'alunno e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (con fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato.

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento:

- stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con l'alunno in previsione del suo rientro a scuola.
- Identifica il docente di contatto didattico.

Art. 7- Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa

vigente.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8- Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 9.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, da presentare agli uffici di segreteria, brevi manu o mediante invio all'indirizzo email istituzionale e/o posta certificata della scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9- Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico;
- due docenti, eletti dal Consiglio d'Istituto;
- due genitori, eletti dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante della componente ATA, eletto dal Consiglio d'Istituto.

La composizione dell'Organo di Garanzia e il relativo Regolamento sono pubblicati sul Sito istituzionale <https://www.icroseti.edu.it/codice-disciplinare-alunni/>

Art. 11- Disposizioni finali

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola in via permanente e sul sito <https://www.icroseti.edu.it/codice-disciplinare-alunni/>.